



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI IN MODALITÀ TELEMATICA
(ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo)**

*Emanato con Decreto rettorale 21 luglio 2014, n.716
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 7 settembre 2020, n. 586
Entrate in vigore l'8 settembre 2020*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN
MODALITÀ TELEMATICA
(ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo)**

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni: postazioni presidiate e voto da remoto	3
Art. 3 - Modalità di espressione del voto.....	3
Art. 4 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio	4



Art. 1 - Finalità

1. Questo Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Ateneo con modalità di voto telematiche, atte a garantire la segretezza del voto.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni: postazioni presidiate e voto da remoto

1. In caso di elezioni con procedure telematiche non si costituiranno i seggi elettorali. Il decreto di indizione prevede l'allestimento di un congruo numero di postazioni con pc nelle diverse sedi dell'Ateneo presso le quale è possibile esercitare il voto oppure la possibilità di esercitare il voto da remoto; in quest'ultimo caso l'elettore può esprimere il proprio voto da qualunque luogo vi sia connessione ad internet utilizzando computer di tipo fisso/portatile o dispositivi mobili recenti (smartphone/tablet).
2. In caso di allestimento di postazioni con pc nelle sedi dell'Ateneo, sono istituiti dei presidi con personale tecnico-amministrativo e altro personale, anche esterno all'Ateneo, con funzioni di vigilanza. Possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio gli studenti, in ragione di uno studente per presidio, sorteggiati tra quelli designati dai capolista.

Art. 3 - Modalità di espressione del voto

1. Il voto con postazioni presidiate è così articolato:
 - a. L'elettore si reca, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, presso una delle sedi dell'Ateneo allestita con postazioni presidiate per il voto elettronico, la cui ubicazione è stata resa nota mediante Decreto Rettorale. Ogni studente può votare in una qualsiasi delle sedi;
 - b. il personale presente nel locale, dopo aver riconosciuto lo studente e avergli elencato le elezioni di sua competenza, stampa il documento contenente sia le credenziali personali per accedere alla postazione, sia l'elenco delle schede elettorali che visualizzerà nell'applicazione di voto e lo consegna allo studente. Lo studente trattiene la parte superiore del documento e riconsegna quella inferiore dopo aver apposto data e firma;
 - c. L'elettore accede ad una postazione di voto e inserisce le credenziali riportate nel documento fornito. Il sistema accerta l'identità associata a tali credenziali e chiede all'elettore di confermarla.
 - d. L'elettore vota.
2. Il voto da remoto è così articolato:
 - a. nell'orario di apertura delle votazioni l'elettore accede al link web dell'area di voto utilizzando le credenziali fornite dall'Ateneo al momento dell'immatricolazione per l'accesso ai servizi web di Ateneo. Il sistema accerta l'identità associata a tali credenziali e chiede all'elettore di confermarla;
 - b. l'elettore vota. Si precisa che il sistema di voto elettronico da remoto risponde all'obiettivo di garantire la libertà di voto individuale (anticoercizione), consentendo all'elettore di accedere più volte al sistema di voto. Il sistema terrà conto esclusivamente dell'ultimo voto espresso.
3. Per le elezioni con presentazioni di liste, l'elettore manifesta il proprio voto premendo il pulsante Vota lista e/o selezionando il nominativo/i del/i candidato/i prescelto/i.
4. Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto selezionando il/i nominativo/i prescelto/i.
5. L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo delle rappresentanze da designare, arrotondato all'unità superiore.



Art. 4 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Lo scrutinio dei voti avviene presso un locale dell'ateneo, inizia immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ed è pubblico. Al termine dello scrutinio i risultati sono inviati all'Ufficio elettorale centrale che si riunisce nei termini di cui all'art. 34 del regolamento generale.